



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice, dott.ssa Serena Alinari, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile sub n. 1369/2017 R.G. promossa da:

*Parte\_1*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

-ATTORE-

CONTRO

*Controparte\_1*

[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [REDACTED] con domicilio eletto presso avv. [REDACTED]

-CONVENUTA-

CON LA CHIAMATA

del dott. *Controparte\_2* rappresentato e difeso dagli avv. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] e dall'avv. [REDACTED]

-TERZO CHIAMATO-

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 04.09.2019:

l'attrice e la convenuta hanno precisato le conclusioni come da rispettivi fogli di conclusioni depositati telematicamente, conclusioni che devono qui considerarsi integralmente richiamate; il terzo chiamato

ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, conclusioni che devono qui considerarsi integralmente richiamate.

Oggetto: responsabilità professionale

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte\_1* conveniva in giudizio la [...] *Controparte\_3* di Bolzano, per sentire, previo accertamento dell'inesatto adempimento delle obbligazioni contratte dalla convenuta nei suoi riguardi in esecuzione del contratto di ospedalità stipulato in data 27.05.2015, condannare la convenuta a pagare in suo favore la somma di euro 16.997,95, quale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi legali. Sosteneva che la convenuta fosse responsabile per i danni da lei lamentati a causa di un'infezione da stafilococco aureo insorta successivamente ad un intervento per ernia discale eseguito presso le strutture della convenuta in data 27.05.2019, infezione da ascrivere ad una non corretta sterilizzazione della sala operatoria e/o degli strumenti operatori.

Si costituiva la *Controparte\_4*, quale titolare della [...] *Controparte\_3*, che negava la fondatezza della domanda risarcitoria sia in punto di an sia in un punto di quantum, deducendo di avere seguito rigorosamente tutti i protocolli previsti per la sterilizzazione e sostenendo che la causa dell'infezione andasse ricercata in altri fattori e precisamente a condizioni intrinseche all'attrice e che comunque di tale infezione dovrebbe rispondere il solo dott. [...] *CP\_2* del quale chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa.

Il Tribunale autorizzava tale chiamata.

Si costituiva il dott. *Controparte\_2* che in via processuale eccepiva la nullità della chiamata in causa nei suoi confronti mancando ogni riferimento giuridico al riguardo e nel merito rilevava di non essere responsabile dei danni patiti dall'attrice, avendo eseguito le proprie prestazioni con diligenza e prudenza e non essendo a lui addebitabile alcuna colpa per la mancata sterilizzazione, sterilizzazione che era posta a carico della sola convenuta.

La presente causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di CTU, passa ora in decisione.

Quanto all'an debeatur, la CTU espletata, le cui conclusioni essendo basate su una motivazione esaustiva e scevra da contraddizioni sono completamente condivise dal Tribunale, ha accertato la fondatezza della pretesa risarcitoria attorea: in particolare ha riscontrato che l'attrice ha subito un'infezione nosocomiale attribuibile causalmente alla fase del ricovero stante il tempo di incubazione di 10 giorni, che detta infezione è da ricondursi unicamente alla struttura della convenuta che non ha adottato nel caso in esame le precauzioni previste per prevenire ed evitare tale tipo di infezione e che invece nessuna responsabilità è ascrivibile al terzo chiamato che risulta avere eseguito l'operazione sull'attrice secondo *leges artis* e che risulta non avere svolto alcuna attività in ordine alla sterilizzazione della sala operatoria e degli strumenti di operazione.

Pertanto mentre parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, parte convenuta non ha offerto nel presente giudizio prova liberatoria di avere adottato qualsiasi precauzione dettata dalla scienza per prevenire tale infezione ed è pertanto tenuta a risarcire all'attrice tutti i danni conseguenti alla contrazione di detta infezione.

Parte convenuta in particolare deve rifondere all'attrice la somma di euro 9.103,99 di cui alla fattura n. 2841/2015 per il secondo ricovero resosi necessario per l'insorgenza dell'infezione e per la conseguente cura della stessa e l'importo di euro 1200,00 per la perizia di parte ante causam.

All'attrice deve essere anche risarcito il danno biologico permanente determinato dal CTU nella misura di 1% e di quello temporaneo quantificato in 20 gg. per I.T.T, 10 gg. al 75% per I.T.P., 10 gg. al 50% ed ulteriori 10 gg. al 25% nonché il danno morale nella misura del 33,33% per un importo totale di euro 2.863,73.

Deve quindi condannarsi la convenuta a pagare a titolo risarcitorio all'attrice i seguenti importi:

- € 2.863,73, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici <sup>Org</sup> dal 27.05.2015 sino alla data della presente sentenza, agli interessi legali sulla medesima somma via via rivalutata secondo i medesimi

indici, con stesse decorrenze e scadenza, ed agli ulteriori interessi legali sulla somma così complessivamente determinata dalla data della presente sentenza sino al saldo;

-€ 10.303,99, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici <sup>Org</sup> dalla data dei singoli pagamenti e in particolare su euro 1.200,00 a partire dal 20.03.2017 sino alla data della presente sentenza e sulla somma di euro 9.103,99 dal 07.07.2015 sino alla data della presente sentenza, agli interessi legali sulla medesima somma via via rivalutata secondo i medesimi indici, con stesse decorrenze e scadenza, ed agli ulteriori interessi legali sulla somma così complessivamente determinata dalla data della presente sentenza sino al saldo.

Quanto alle spese del presente giudizio, la convenuta soccombente è tenuta a rifondere le spese all'attrice e al terzo chiamato, che vengono liquidate come da dispositivo

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa Serena Alinari, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa,

1) condanna la convenuta a pagare all'attrice i seguenti importi:

- € 2.863,73, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici <sup>Org</sup> dal 27.05.2015 sino alla data della presente sentenza, agli interessi legali sulla medesima somma via via rivalutata secondo i medesimi indici, con stesse decorrenze e scadenza, ed agli ulteriori interessi legali sulla somma così complessivamente determinata dalla data della presente sentenza sino al saldo;

-€ 10.303,99, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici <sup>Org</sup> dalla data dei singoli pagamenti in particolare su euro 1.200,00 a partire dal 20.03.2017 sino alla data della presente sentenza e sulla somma di euro 9.103,99 dal 07.07.2015 sino alla data della presente sentenza, agli interessi legali sulla medesima somma via via rivalutata secondo i medesimi indici, con stesse decorrenze e scadenza, ed agli ulteriori interessi legali sulla somma così complessivamente determinata dalla data della presente sentenza sino al saldo;

2) rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato;

- 3) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del giudizio che liquida in € 7.731,00 per compensi, in euro 2.000,00 per spese di mediazione e in € 286,28 per spese esenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNPA nelle misure di legge;
- 4) condanna la convenuta a rifondere al terzo chiamato le spese del giudizio che liquida in € 7.731,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNPA nelle misure di legge;
- 5) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della convenuta.

Trento, 15.12.2019

Il Giudice  
dott.ssa Serena Alinari